

DOCUMENTO DI SINTESI E PROGRAMMATICO
DELLA CONFERENZA DISTRETTUALE
SULLA C.D. RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI FAMIGLIA

Il Presidente della Corte d'Appello di Ancona,
i Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino),
i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino,
il Presidente dell'Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi delle Marche,
i presidenti e coordinatori delle associazioni AMI, AIAF, Avvocatura e Famiglia, Camera Minorile, CAMMINO, ONDIF, della regione Marche,
l'Università degli Studi di Macerata,

visti

la legge 26 novembre 2021, n. 206.
il d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
il DM 7/8/2023 n. 110,

considerato

che i citati provvedimenti normativi (c.d. riforma Cartabia) hanno introdotto rilevanti novità, sostanziali e processuali, nei procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie,

ritenuto

che la diffusione di prassi condivise nella trattazione dei procedimenti, nella redazione degli atti processuali, nello svolgimento dell'incarico di curatore speciale del minore, di esperto e di coordinatore genitoriale, nonché nei rapporti con gli altri soggetti istituzionali destinatari di attribuzioni secondo la riforma (mediatori familiari, servizi sociali, polizia giudiziaria, ecc.) possa agevolare la risoluzione delle controversie familiari e consentire l'assunzione in tempi rapidi di decisioni ponderate, eque ed esaustive,

approvano

il seguente documento di sintesi e programmatico riferito ai procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie.

1. ATTI

1.1 Ferma restando la più ampia possibilità di assolvere gli obblighi difensivi e salvo quanto comunque previsto dal DM 7/8/2023 n. 110, gli atti processuali saranno redatti con l'utilizzo di un linguaggio rispettoso dei diritti e della dignità delle persone. La pacatezza dei toni e la compostezza delle espressioni utilizzate non impediscono la rappresentazione di comportamenti eventualmente violativi degli obblighi nascenti dal matrimonio o delle carenze genitoriali delle parti.

E' principio generale del diritto processuale civile il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, rappresentando l'adempimento di un preciso dovere processuale dettato dall'obiettivo di un processo celere, ispirato al contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro una durata ragionevole e a garantire l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice.

Il modello della *disclosure* deve rispettare i principi di verità e trasparenza e consentire al giudice di venire a conoscenza di tutte le informazioni reddituali e patrimoniali necessarie per adottare una decisione equa anche in punto di condizioni economiche.

1.2 Gli atti del giudizio devono essere redatti seguendo uno schema logico ed essere suddivisi in paragrafi distinti che consentano di evidenziare i dati relativi alla situazione familiare, alla condizione personale delle parti, alla loro situazione patrimoniale e reddituale, alle condizioni di vita dei figli (evidenziando se minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni economicamente indipendenti), alla esistenza di procedimenti pregressi e/o in corso in sede civile, penale o amministrativa.

E' consigliabile che nell'intestazione del ricorso sia fatta menzione dell'oggetto della domanda (es. separazione, divorzio, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale...), della eventuale allegazione di abusi o condotte di violenza, della eventuale richiesta di provvedimenti indifferibili. In particolare l'indicazione della allegazione di fatti di violenza può agevolare la misurazione quantitativa e qualitativa del fenomeno della violenza domestica e di genere, come raccomandato dagli organismi e dagli accordi nazionali e internazionali in materia.

Dovrà essere opportunamente evidenziata la necessità di notificare il ricorso introduttivo all'estero.

Per gli atti complessi è raccomandato un sommario; è indispensabile la numerazione delle pagine.

Nel giudizio di appello, l'atto di impugnazione sarà articolato con specifico riferimento ai singoli motivi di impugnazione.

Gli atti e le memorie autorizzate devono rispettare i criteri di chiarezza espositiva e sinteticità nonché i limiti di lunghezza previsti dal DM 7/8/2023 n. 110.

Gli allegati devono essere numerati progressivamente, con formato 01 e segg. (o 001 e segg. se in numero superiore a 99) e sinteticamente descritti nel loro contenuto.

E' utile il collegamento ipertestuale agli allegati con apposito link.

2. PIANO GENITORIALE

2.1 Il Piano genitoriale è innanzitutto lo strumento che consente al Giudice di conoscere la situazione del minore, così che le decisioni sull'affidamento e il collocamento siano adottate secondo il miglior interesse del minore. In secondo luogo, è la modalità con cui ciascun genitore propone l'assetto che ritiene più idoneo per l'affidamento e il collocamento dei minori. Esso fa parte del contenuto necessario del ricorso e della comparsa di costituzione e risposta; se mancante, il Giudice può sollecitare la parte che l'ha ommesso ad integrare i propri atti.

2.2 Il piano genitoriale - che può essere inserito nel corpo dell'atto di parte o allegato come documento separato - si compone di due parti: a) la prima parte contiene la rappresentazione delle situazioni di vita del minore *al momento della introduzione della domanda* (ovvero prima dei provvedimenti indifferibili o temporanei e urgenti adottati dal Giudice): età; scuola frequentata e orari; attività extrascolastiche, sportive, musicali, religiose, ecc.; condizioni di salute, patologie; amicizie e modalità di socializzazione; rapporti con ascendenti, zii, cugini, ecc.; b) la seconda parte contiene la proposta/richiesta di condizioni di affidamento e deve essere quanto più completa possibile circa la ripartizione dei ruoli di ciascuno dei genitori, soprattutto in riferimento alle attività del minore.

Fanno parte del contenuto necessario della prima parte le seguenti indicazioni: - età dei minori, - informazioni sulla scuola e gli orari scolastici, - informazioni su eventuali attività extrascolastiche, - indicazioni relative alle condizioni di salute dei minori e alle eventuali patologie.

Fanno parte del contenuto necessario della seconda parte le seguenti indicazioni: - modalità di affidamento (condiviso, esclusivo, c.d. super-esclusivo), - indicazione del genitore collocatario, - frequenza e modalità di visita con il genitore non collocatario (nel periodo scolastico e, se diverse, nei periodi di vacanza), - modalità di mantenimento ordinario, - ripartizione delle spese straordinarie.

Può essere adottato quale schema di riferimento quello del Consiglio Nazionale Forense, tenendo presente che in detto schema la prima parte (v. sopra, sub a) è denominata "*Comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c.*" e la seconda parte (v. sopra, sub b) è denominata "*Piano genitoriale*". Le parti possono adottare qualunque altro schema, purché sia rispettato il contenuto necessario sopra indicato.

3. UDIENZE

3.1 I soggetti firmatari del presente documento prendono atto che in taluni uffici del distretto i procedimenti a domanda congiunta vengono trattati di regola con sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte.

3.2 E' sempre adottata tale modalità di svolgimento dell'udienza quando le parti ne fanno specifica richiesta.

Se almeno una parte richiede che l'udienza si svolga in presenza, il Tribunale provvede in conformità, fissando l'udienza davanti al giudice designato. Sono sempre trattati in presenza i procedimenti congiunti nei quali le parti pattuiscono il trasferimento di diritti reali.

Nelle ipotesi di ricorsi di cui al Capo III, Sez. I, c.p.c., il Presidente o il giudice designato avranno cura di fissare la comparizione delle parti ad orari differenziati, ovvero ulteriori specifiche cautele affinché siano evitate occasioni di incontro. Qualora sussistano gravi esigenze di cautela potrà omettersi la comunicazione a ciascuna parte dell'orario di convocazione dell'altra parte.

4. PROCEDIMENTO E DOCUMENTI

4.1 Fermo restando il diritto di azione e di difesa, le parti e i difensori si ispirano a criteri di lealtà e buona fede nelle allegazioni contenute negli atti processuali, soprattutto quando il procedimento riguarda anche figli minori.

4.2 Nel decreto di fissazione della prima udienza potrà essere inserito l'avvertimento che, in mancanza di deposito dei documenti obbligatori volti a suffragare la situazione patrimoniale, la condotta omissiva verrà valutata ai sensi dell'art. 116 cpc.

Le produzioni di cui all'art. 473 bis.12, comma 3, c.p.c. sono dovute solo nei procedimenti in cui vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti o nel caso in cui una delle parti abbia proposto domanda di contributo economico.

Per quanto riguarda gli estratti conto, essi dovranno essere annuali e dettagliati, con indicazione delle singole operazioni; qualora la parte non disponga della documentazione completa al momento del deposito del ricorso o della comparsa di costituzione, dovrà fornire prova di averne fatto richiesta con impegno a depositarla successivamente; il Giudice curerà di verificare che il deposito sia effettuato prima di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., provvedendo comunque in caso di mancato deposito imputabile a inerzia della parte.

I ricorsi congiunti sono soggetti alle medesime regole dei ricorsi "contenziosi" per quanto attiene alle allegazioni e alla documentazione, soprattutto patrimoniale, da allegare; tuttavia, in caso di allegazioni e/o documentazione incomplete, non sarà precluso l'accoglimento della domanda, salva la possibilità che il Tribunale richieda alle parti chiarimenti ovvero integrazioni. Dovranno essere comunque indicati in

modo chiaro i redditi e le disponibilità finanziarie delle parti nell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle stesse e l'attività lavorativa svolta.

In ogni caso, nel corpo del ricorso dovranno essere indicate le informazioni di cui alla "prima parte" del piano genitoriale - cfr. *supra, sub a*).

Deve ritenersi generalmente possibile allegare documenti nei quali siano oscurati i dati (sensibili) relativi a soggetti terzi non appartenenti al nucleo familiare (ad es. un soggetto terzo cointestatario del conto corrente di una delle parti).

In sede di udienza di comparizione delle parti, il Giudice terrà conto, ai fini del tentativo di conciliazione nonché della pronuncia dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., di tutto ciò che è già emerso dalla piena *discovery* cui le parti sono obbligate, in particolare laddove alcuni dati emergano pacificamente *per tabulas*.

Preso atto della ammissibilità di ricorsi congiunti contenenti domande separazione consensuale e divorzio congiunto (v. la sentenza Cass. n. 28727/2023), i firmatari del presente documento concordano sulla necessità che il ricorso introduttivo contenga la specifica disciplina pattuita dalle parti per il periodo di separazione e per il divorzio, eventualmente precisando che le condizioni sono le medesime.

All'udienza fissata per la trattazione della domanda di divorzio le parti possono concordare condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite.

5. CURATORE SPECIALE DEL MINORE

5.1 Il curatore speciale del minore svolge il proprio incarico nell'esclusivo interesse del minore e nel rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali che lo riguardano, in modo indipendente dalle altre parti del giudizio ed in piena autonomia, pur nell'ambito e nei limiti del decreto di nomina ed in conformità ai poteri attribuitigli dall'Autorità giudiziaria e dalla legge.

5.2 In particolare, si asterrà dall'assumere l'incarico qualora abbia assistito e rappresentato come difensore, anche in altre controversie, una delle parti o componenti dello stesso nucleo familiare, o se fa parte della stessa associazione professionale o società, ovvero condivide i locali di studio, degli avvocati difensori delle altre parti.

Il professionista che intenda svolgere l'ufficio di Curatore speciale del minore deve essere dotato di competenza specifica, qualificata e multidisciplinare, nelle materie attinenti al diritto delle persone, dei minorenni e delle famiglie; deve curare e aggiornare la propria formazione.

In ogni circondario, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati predispone un elenco di professionisti disponibili a svolgere l'incarico di curatore speciale, curandone annualmente l'aggiornamento. Gli elenchi, completi dei *curricula* e di ogni altra informazione utile, sono comunicati a gennaio di ogni anno alla segreteria dei

Tribunali del distretto, che potranno tener conto di eventuali ulteriori disponibilità da parte di professionisti non avvocati.

Il curatore speciale garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare notizie relative al procedimento a soggetti estranei al giudizio; ove sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza circa la residenza o il domicilio del minore.

Il curatore speciale mantiene rapporti di correttezza e leale collaborazione con l'A.G., con le parti e i loro difensori (avendo cura di avere rapporti diretti solo con questi ultimi, ove già nominati, o comunque di informarli degli eventuali contatti diretti con le parti, nel rispetto delle norme deontologiche), con il Pubblico Ministero, con gli ausiliari del giudice, con i servizi sociali e con tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nel processo.

Egli compie con diligenza ogni attività richiesta dal ruolo (studio del fascicolo, acquisizione di informazioni, ascolto del minore...) al fine di conoscere la situazione familiare e di svolgere il proprio incarico con consapevolezza ed efficacia.